Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato 30 aprile | Numero 102

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 24 marzo 1921, n. 426, *che proroga il termine stabilito dall'art. 9 della transazione 29 marzo 1919, con la Società concessionaria dell'Acquedotto pugliese, e fissa la data per il provvedimento da emettersi dal Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'atto di transazione medesimo.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto legge 10 aprile 1919, n. 609 con cui fu approvato l'atto di transazione in data 29 marzo 1919, stipulato fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto pugliese.

Visti il decreto Luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359, e i decreti Reali 11 marzo 1920, n. 399, e 1° settembre 1920, n. 1386, riguardanti la proroga rispettivamente sino al 31 dicembre 1919, al 30 giugno 1920 e al 31 marzo 1921 del termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 dell'atto di transazione suddetto;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine stesso e di fissare un congruo termine per il funzionamento del Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 10 del citato atto di transazione con verbale 10 febbraio 1921;

Vista la convenzione all'uopo interceduta in data 23 marzo 1921, fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali già concessionaria dell'Acquedotto pugliese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze e ad «ad interim» pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 della menzionata transazione 29 marzo 1919, è prorogato fino al 31 dicembre 1921.

Art. 2.

Il Collegio arbitrale costituito con verbale 10 febbraio 1921, a sensi dell'art. 10 della precitata transazione, dovrà emettere il suo provvedimento non oltre l'8 settembre 1921.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — FACTA.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 505, *che modifica l'art. 1 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2577, circa la validità della laurea dottorale conseguita presso i RR. Istituti d'istruzione superiore commerciale e presso la Università Bocconi di Milano, quale titolo pei concorsi nelle pubbliche amministrazioni.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, col quale fu approvato il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2577;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del citato R. decreto 27 novembre 1919, n. 2577, è modificato come segue:

« La laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi Istituti d'istruzione superiore commerciale e presso la Università Bocconi di Milano è titolo di ammissione ai concorsi per i posti iniziali delle carriere di prima categoria o amministrative o direttive presso le Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, ad eccezione dei Ministeri della giustizia e per gli affari di culto, dell'interno, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dei ruoli tecnici e dei servizi speciali ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

R. decreto 3 aprile 1921, n. 514, *che modifica il regolamento 30 ottobre 1896, n. 508, per quanto riguarda la verifica presso la Cassa speciale dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1891, n. 135;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per tutti i biglietti di Stato e i buoni d
gori arrivati alla Cassa speciale fino alla data del presente decreto, la verifica di cui all'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, potrà essere compiuta unitamente a quella prescritta dagli articoli 45 e 46 del regolamento suddetto in sede di abbruciamento e secondo un sistema di percentuali di biglietti e dei buoni da verificarsi che verranno fissati con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 31 marzo 1921, n. 515, *che istituisce, presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Torino, un corso aggregato di lingua rumena.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'istruzione superiore commerciale e in special modo l'art. 13;

Visto il regolamento generale approvato con R. decreto del 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la proposta del Consiglio accademico del Regio Istituto superiore di studi commerciali di Torino, ratificata da quel Consiglio di amministrazione;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione commerciale (Sezione istruzione superiore);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Torino è istituito un corso aggregato di lingua rumena e di conversazioni italo-rumene.

La relativa spesa graverà per intero sul bilancio del predetto Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 516, *contenente norme circa la esportazione di merci dalla Tripolitania.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esportazione di merci dalla Tripolitania è libera, subordinatamente al pagamento di uno speciale diritto d'uscita che verrà fissato con decreto del governatore, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia. Pure in relazione a tali condizioni è data facoltà al governatore di esonerare talune categorie di merci dal pagamento del diritto suddetto.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, eccettuate quelle riguardanti l'esportazione dell'alfa, della henna, degli animali bovini, ovini ed equini, dei cammelli, delle spugne e del tonno. Resta pure fermo il divieto di esportazione delle merci importate in Tripolitania dal Regno, per le quali esista divieto di esportazione dall'Italia.

Art. 3.

Il presente decreto resterà in vigore per un anno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 518, *concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli uffici agrari della Tripolitania e della Cirenaica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 5 febbraio 1912, n. 83;

Ritenuta la necessità di regolare con disposizione di carattere permanente il funzionamento degli uffici agrari in Tripolitania ed in Cirenaica e l'assunzione del personale da adibire agli uffici stessi;

Uditi i Governi della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici per i servizi agrari della Tripolitania e della Cirenaica hanno sede a Tripoli ed a Bengasi.

Essi hanno per iscopo di studiare ed attuare i provvedimenti rivolti all'incremento dell'agricoltura locale e della colonizzazione, di compiere ricerche scientifiche esperimenti tecnico agrari ed economico-agrari diretti al progresso dell'agricoltura coloniale.

Ad essi, inoltre, possono venire affidati, nell'interesse delle colonie, altri compiti affini.

Art. 2.

Previa autorizzazione del Ministero delle colonie, con decreto governatoriale potranno essere istituiti uffici distaccati nei vari centri agricoli della Tripolitania e della Cirenaica.

Le attribuzioni di questi uffici saranno determinate nei relativi decreti di istituzione.

Art. 3.

Ove i funzionari da adibire ai servizi agrari della Tripolitania e della Cirenaica non sieno prescelti tra i funzionari dello Stato, possono esserlo tra persone estranee ai pubblici uffici che abbiano particolari attitudini.

Nel caso di nomina di funzionari dello Stato, spetta loro il trattamento economico fissato dalle norme vigenti per gli impiegati civili di ruolo da destinare in Tripolitania e in Cirenaica.

Alla nomina di persone non appartenenti all'Amministrazione dello Stato si provvederà direttamente per parte dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica mediante contratto, nel quale saranno determinati i relativi assegni, la durata in servizio ed ogni altra conseguente modalità.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento dei servizi agrari della Tripolitania e della Cirenaica sono stabilite nei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Con decreto dei governatori della Tripolitania e della Cirenaica saranno fissate le norme per l'attuazione del presente decreto.

È abrogata ogni altra disposizione a questo contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re**, *in udienza del 7 aprile 1921, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 1.518.390 occorrenti ai Ministeri del tesoro, delle finanze, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi.*

SIRE!

Per provvedere a spese di carattere urgente e imprevedibile, determinate da sopraggiunti bisogni dei vari servizi, si è reso indispensabile concedere alle Amministrazioni interessate le disponibilità di fondi necessarie.

Ai termini dell'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato il Consiglio dei ministri ha pertanto deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese imprevisto stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921 la somma di L. 1,518,390 la quale col decreto che il riferente si onora sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, viene assegnata ai bilanci dei competenti Ministeri per gli scopi che di seguito sono brevemente accennati.

Ministero del tesoro:

a) L. 63.000 per spese d'ufficio della presidenza del Consiglio dei ministri;

b) L. 45.000 per spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri;

c) L. 40.000 per spese d'ufficio del Ministero;

d) L. 15.000 per spese d'ufficio delle Avvocature erariali;

e) L. 3 000 per sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari;

f) L. 20.000 per indennità a funzionari di altre Amministrazioni per incarichi e studi diversi;

g) L. 30 000 per spese casuali;

h) L. 605 000 per il pagamento della quota di frs. oro 526.300 posta a carico dell'Italia per il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle nazioni.

Ministero delle finanze:

L. 300 000 per provvedere al pagamento di indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati incaricati di reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Ministero delle colonie:

L. 9,600 per concessione della indennità di alloggio di cui al R. decreto 14 novembre 1920, n. 1702 ai ministri e sottosegretari di Stato non residenti in Roma.

Ministero dell'istruzione pubblica:

a) L. 24,090 per corrispondere al personale addetto ai Gabinetti il maggiore compenso mensile autorizzato col R. decreto 14 agosto 1920, n. 1166;

b) L. 50,400 per compensi, in luogo dell'assegno di cointeressenza al personale avventizio dell'Amministrazione provinciale scolastica;

c) L. 2.000 per pagamento di spese casuali del Sottosegretariato di Stato per le Antichità e belle arti;

d) L. 17.500 per acquisto di una autovettura in servizio della clinica oculistica della R. Università di Roma;

e) L. 18.700 per assicurazione del personale avventizio contro la invalidità e la vecchiaia;

f) L. 10.000 per concessione di sussidio all'Associazione « Alessandro Scarlatti » in Napoli;

g) L. 50,000 per lavori di conservazione della Basilica di San Marco in Venezia.

h) L. 23,400 per provvedere ai lavori di somma urgenza al

lazzo universitario di Torino e all'edificio sede dell'Istituto anatomico della R. Università di Pavia.

Ministero dell'interno:

a) L. 32,000 per la commemorazione del Re Umberto I;
b) L. 25,000 per spese d'ufficio degli archivi di Stato.

Ministero dei lavori pubblici:

L. 40,000 per le spese di soggiorno nel Regno del signor Walker nes, arbitro americano per la riparazione della Battelleria fluviale gli Stati ex-nemici, e per viaggi all'estero delle LL. EE.

Ministero delle poste e dei telegrafi:

a) L. 1200 per indennizzo convenuto in seguito ad atto di ansazione al sig. Francesco Sensi per infortunio;
b) L. 1000 per indennizzo convenuto in seguito ad atto di ansazione all'impresa « Ciuffi ed Ercolani » per infortunio occorso signor Augusto Valentins.

Ministero per il lavoro e la previdenza sociale:

a) L. 12,500 per corrispondere al personale addetto ai Gabinetti il maggiore compenso mensile autorizzato col R. decreto 14 gosto 1920, n. 1166;
b) L. 20,000 per fitto di locali occorrenti ai Circoli dell'industria e del lavoro;
c) L. 60,000 per spese d'ufficio, posta ed altre occorrenti pel nzionamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

egio decreto 7 aprile 1921, n. 523, *che autorizza una 34ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, pprovato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione ella spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finaniario 1920-921, ed aumentato di L. 5.000.000 in virtù el Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 21, in conseuonza delle prelevazioni già autorizzate in lire .874 145, rimane disponibile la somma di L. 5.125.855;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato er il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto l capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa el Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 920-921, è autorizzata una 34ª prelevazione nella omma di lire unmilionecinquecentodiciottomilatrecenonovanta (L. 1.518.390) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 59. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	63,000 —
Cap. n. 60. Spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri	45,000 —
Cap. n. 71. Spese d'ufficio del Ministero	40,000 —
Cap. n. 87. Spese d'ufficio (Avvocature erariali)	15,000 —
Cap. n. 116. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	3,000 —
Cap. n. 118. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni	20,000 —
Cap. n. 125. Spese casuali	30,000 —
Cap. n. 230-III. Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle nazioni	605,000 —

Ministero delle finanze:

Cap. n. 44. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari	300,000 —

Ministero delle colonie:

Cap. n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli uffici di Governo nella Tripolitania e nella Cirenaica - Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali	9,600 —

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 2. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	24,000 —
Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	50,400 —
Cap. n. 11. (Modificata la denominazione) - Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine, dipendente dal Ministero, contro gli infortuni sul lavoro e spese per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia	18,700 —
Cap. n. 18. Spese casuali	2,000 —
Cap. n. 78. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni, ecc.	17,500 —
Cap. n. 96. Contributo alla R. Accademia di Santa Cecilia in Roma per i concerti popolari dell'Augusteo, ecc. - Aiuti ad Istituti artistici non governativi, ecc.	10,000 —
Cap. n. 104. Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc.	50,000 —
Cap. n 141-*bis* (nuovo). Università di Pavia - Spese per provvedere alle riparazioni occorrenti alla copertura dell'edificio sede dell'Istituto di anatomia patologica	7,400 —
Cap. n. 145-*bis* (nuovo). Università di Torino - Spese per provvedere alle riparazioni occorrenti alle grondaie del palazzo sede della R. Università	16,000 —

Ministero dell'interno:

Cap. n. 10. Funzioni pubbliche e feste governative	32,000 —
Cap. n. 28. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato	25,000 —

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 24. Spese casuali	40,000 —

Ministero delle poste e dei telegrafi:

Cap. n. 128-XIII (nuovo). Indennizzo convenuto in seguito ad atto di transazione al signor Sensi Francesco per infortunio occorsogli in seguito ad investimento della bicicletta di un fattorino telegrafico . . . . 1,200 —
Cap. n. 128-XIV (nuovo). Indennizzo, convenuto in seguito ad atto di transazione, all'impresa Ciuffi ed Ercolani per infortunio occorso al sig. Augusto Valentins in seguito a lesioni dal medesimo patite e dovute ad imprudenza di un proprio operaio . . . . . . 1,000 —

Ministero per il lavoro e la previdenza sociale:

Cap. n. 3. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . 12,500 —
Cap. n. 10. Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . 20,000 —
Cap. n. 29. Spese d'ufficio, trasporti, spese di posta, ecc. . . . . 60,000 —

Totale . . . 1,518,390 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 31 marzo 1921, n. 517, *che modifica la tabella allegata al R. decreto 2 luglio 1896, n. 313, circa i diritti dovuti alla Consulta Araldica per domande e provvedimenti in materia araldica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Reali 2 e 5 luglio 1896, nn. 313 e 314, con i quali fu stabilito un nuovo ordinamento della Consulta Araldica e furono determinate le norme per l'eseguimento delle nuove disposizioni;

Veduta la deliberazione del 12 dicembre 1920 della Consulta medesima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella dei diritti dovuti alla Consulta Araldica per domande e provvedimenti in materia araldica, approvata con decreto Reale del 2 luglio 1896, n. 313, è sostituita la tabella che fa seguito al presente decreto;

Art. 2.

Ai requisiti richiesti per il riconoscimento dei ti nobiliari dall'art. 27, lettera *b*), e dall'art. 28 del re lamento approvato con R. decreto del 5 luglio 1 n. 314, sono aggiunte le condizioni appresso indic ed è soppresso il capoverso del successivo art. 30.

Art. 27, lettera *b*), ... pui questo uso pubblico e pacifico sia anteriore alla pubblicazione (l'elenco definitivo ufficiale nobiliare della regione a cui apparti il richiedente.

Art. 28. . . . . sem quando questo uso sia anteriore alla pubblicazione dell'elenco finitivo ufficiale nobiliare della regione a cui appartiene l'ista

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigi dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle le; e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunq spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA

dei diritti per domande e provvedimenti in materia araldica

1. Per ogni decreto Reale e successive RR. lettere patenti, i compresa la miniatura degli stemmi, L. 500.

Per ogni decreto Ministeriale, non compresa la miniatura gli stemmi, L. 200.

2. Per le domande non susseguite da provvedimenti, L. 100.

3. Per la prima iscrizione nei registri araldici, L. 25.

Per ogni successiva iscrizione di individui, L. 5.

4. Per ogni copia di decreto Reale o Ministeriale, o di RR. tenti, non compresa la copia degli stemmi e la tassa di bollo, L.

Per ogni attestazione derivata dagli atti o registri della C sulta, L. 25.

Per ogni autenticazione di alberi genealogici: anterior 1700, L. 50; posteriore, L. 30.

5. Per ogni facciata di copia di documenti esistenti nell' chivio della Consulta, compresa l'autenticazione, L. 3.

Per ogni facciata di copia di documenti presentati alla C sulta e poi ritirati, compresa l'autenticazione: anteriore al 1 L. 5; posteriore, L. 4.

Per la sola autenticazione e per ogni documento, L. 5.

6. Per gli stemmi di Comuni, di Provincie ed Enti morali o le concessioni del titolo di città, i diritti saranno:

Per ogni decreto Reale, seguito da RR. lettere patenti e iscrizioni nei registri araldici, non compresa la miniatura de stemmi, L. 100.

Per ogni decreto Ministeriale, seguito da iscrizioni in d registri, non compresa la miniatura degli stemmi, L. 30.

I depositi per domande individuali per concessioni, confer rinnovazioni o riconoscimenti vanno elevati, L. 100.

Per i Comuni, le Provincie o gli Enti morali sarà di L. 1(

Nei casi di provvedimenti negativi o di ritiro della domanda deposito stesso non verrà restituito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.